



PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

CANALI DI SEGNALAZIONE

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello devono segnalare qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

La Società ha nominato un Responsabile dei Canali interni di segnalazione, adeguatamente formato e munito di autonomia e indipendenza, che è incaricato di ricevere ed esaminare le segnalazioni di violazioni. Quest'ultimo ha l'obbligo di coinvolgere l'Organismo di Vigilanza e condividere con il medesimo il contenuto di ogni segnalazione possibilmente rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01.

CANALI DI SEGNALAZIONE. Le segnalazioni possono essere inviate **al Responsabile dei Canali interni di segnalazione**, tramite:

- **indirizzo postale a mezzo busta chiusa** all'attenzione dell'OdV della Società, secondo le seguenti modalità operative: la segnalazione dovrà essere riportata per iscritto su supporto cartaceo ed inserita in due buste chiuse, includendo, in una di esse, i dati identificativi del segnalante, unitamente a una copia del documento di identità (salvo che l'autore desideri rimanere anonimo); nella seconda busta andrà descritto in modo circostanziato l'oggetto della segnalazione, allegando eventuali documenti o prove di quanto segnalato. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "*riservata al gestore della segnalazione*";
- su richiesta della persona segnalante, le segnalazioni possono essere anche effettuate nel corso di un **incontro diretto con il Responsabile del Canale interno**, fissato entro un termine ragionevole e, comunque, non oltre i 14 giorni dalla richiesta;

Sia il Responsabile nominato che la società garantiscono che i canali di segnalazione sopra previsti garantiscono la **riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale. Anche le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione e regolarmente processate, purché adeguatamente circostanziate.

Restano fermi tutti gli ulteriori canali previsti dalla legge per le segnalazioni, quali:

- **canale di segnalazione esterna ad ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione): la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **divulgazione pubblica** (ossia, rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone): la persona segnalante beneficia della protezione prevista dalla legge, ed illustrata al successivo paragrafo, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato tempestivo riscontro;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEI CANALI INTERNI.

Con riferimento alla gestione delle segnalazioni ricevute da parte del Responsabile, valgono le seguenti prescrizioni:

- Il Responsabile agirà in modo da garantire la riservatezza degli autori delle segnalazioni, dei soggetti coinvolti o comunque menzionati, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e del gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
- Il Responsabile ha l'obbligo di informare immediatamente l'OdV in merito a qualsiasi segnalazione possibilmente di rilevanza in termini di responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01, condividendone contenuti ed eventuali allegati con l'Organismo stesso;
- Il Responsabile riscontrerà il ricevimento della segnalazione al soggetto segnalante entro 7 giorni e darà seguito alla segnalazione ricevuta entro ulteriori 3 mesi;

- Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotterà le raccomandazioni eventualmente ritenute necessarie, ivi incluse eventuali sanzioni disciplinari;
- Sul Responsabile incombe l'obbligo di esaminare e processare ogni segnalazione dovesse ricevere, procedendo eventualmente alla immediata archiviazione di quelle prive di alcuna rilevanza;
- tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con il Responsabile e, eventualmente, con l'OdV, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione; la mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato esito alle stesse. Le segnalazioni e la relativa documentazione verranno conservate solo fino all'esito della procedura di segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

DIVIETO DI RITORSIONE. La Società, inoltre, proibisce che i soggetti autori di segnalazioni siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o altre forme di penalizzazioni e punisce con apposite sanzioni disciplinari i soggetti che contravvengano al presente divieto.

Costituiscono ritorsioni, e sono quindi espressamente vietate e sanzionate, le seguenti fattispecie:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il sopra descritto divieto di ritorsioni si estende a:

- i. ai facilitatori (ovvero a persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iii. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv. agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La persona segnalante che ritenga di aver subito ritorsioni può comunicare all'ANAC le ritorsioni subite.

Qualsiasi ritorsione nei confronti di una persona segnalante o di una delle persone o enti sopra elencati ai punti da (i) a (iv) sarà punita con adeguata sanzione disciplinare, come da codice disciplinare della società.